

---

## **Audizione su Atto Senato n. 1718 relativo a “Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”**

---

Roma, 2 dicembre 2025

### **Osservazioni dell'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore**

#### **Premessa:**

l'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore (AERO), costituita nell'aprile 2023, nasce con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili dal mare in Italia in un rapporto armonico, compatibile ed eco-sostenibile con il paesaggio e con l'ambiente marino e sottomarino. La nostra Associazione si impegna nel favorire la coesistenza degli impianti offshore con le varie attività che animano il mare e le coste, tra cui la pesca e la nautica, sostenendo allo stesso tempo la creazione di una filiera produttiva nazionale e la realizzazione di investimenti significativi con importanti ricadute occupazionali.

Le nostre finalità si inseriscono in coerenza con gli obiettivi del PNRR, del RePowerEU e con la crescente attenzione all'indipendenza energetica e al potenziamento delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). L'Associazione intende contribuire allo sviluppo dell'economia energetica del mare, da cui possono derivare benefici concreti anche per le economie locali.

Ad oggi AERO, nata dalla spinta di 13 soci fondatori, riunisce oltre 60 soci privati e pubblici, e raffigura la realtà più rappresentativa delle rinnovabili dal mare e un punto di riferimento nazionale per il settore.

---

#### **La Mission:**

Promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore in Italia, contribuendo alla definizione di un quadro normativo e regolatorio chiaro, prevedibile, stabile e trasparente, che aiuti realmente il settore a crescere non solo in termini di capacità installata ma anche nella realizzazione di una filiera italiana che crei ricchezza e occupazione nel nostro Paese.

Far diventare l'Italia, finalmente, protagonista a livello industriale nello sviluppo delle energie rinnovabili, in considerazione della decennale esperienza e delle molteplici competenze che le aziende italiane hanno sviluppato e maturato nel mondo delle costruzioni e della logistica offshore. Abbiamo un'occasione unica affinché le nostre industrie, i nostri porti e le nostre università facciano sistema.

Cogliere, attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore, un'opportunità irripetibile per la creazione di posti di lavoro, per lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere, per promuovere l'innovazione tecnologica e, così facendo, per invertire la rotta in termini di attrazione e formazione di talenti a livello internazionale, il tutto a beneficio del nostro Paese.

Coinvolgere le comunità locali e aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle energie rinnovabili offshore e del contributo che possono dare nel raggiungere l'indipendenza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento, creando significative opportunità di crescita economica per il territorio nel rispetto dell'ambiente.

## **1. RISPETTO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO**

Preliminarmente, segnaliamo che il d.l. 175/2025 non contiene nessuna previsione in merito all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di aree idonee ai progetti già in fase di autorizzazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Pertanto, si suggerisce di includere un periodo transitorio e, comunque, una disposizione di tenore analogo a quella dell'art. 15 del TU FER al fine di prevedere che tutti gli articoli del d.l. 175 in materia di aree idonee trovino applicazione solo rispetto ai procedimenti che alla data di entrata in vigore del d.l. (e della legge di conversione) non abbiano ancora ottenuto la comunicazione di procedibilità relativa alla procedura di autorizzazione unica e/o alla procedura ambientale già avviata.

Analogia previsione dovrebbe essere contenuta anche nelle leggi regionali che definiranno le ulteriori aree idonee; pertanto, il decreto legge dovrebbe precisare che anche le successive leggi regionali di attuazione del d.l. 175 dovranno trovare applicazione esclusivamente rispetto alle procedure di autorizzazione per le quali la comunicazione di procedibilità sia ottenuta successivamente all'entrata in vigore di tali provvedimenti regionali.

## **2. RISPETTO ALL'ARTICOLO 11-BIS "AREE IDONEE SU TERRAFERMA"**

L'articolo 11-bis (adottato in sostituzione dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021) conserva tra le aree idonee *ope legis* soltanto alcune delle aree precedentemente incluse nell'elenco di cui all'art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

1. La mancata inclusione della fattispecie di area idonea di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. 199/2021 rischia di ridurre drasticamente il novero delle aree idonee *ope legis*.
2. Qualora non dovesse essere accolta la richiesta di reintrodurre nel novero delle aree idonee *ope legis* anche la fattispecie di cui alla lettera c-quater, si propone quanto segue.

Il nuovo articolo 11-bis, comma 4, lettera m) del d.lgs. 199/21 dispone che "allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici."

Tale disposizione dovrebbe essere modificata come segue, inserendo le precisazioni evidenziate in neretto:

"allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, **dai beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali oppure dai beni tutelati ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.** dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche

degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.”

### **3. RISPETTO ALL'ARTICOLO 11-TER “AREE IDONEE A MARE”**

Sebbene il nuovo articolo 11-ter del d.lgs. 199/2021 replichi e confermi quasi integralmente il contenuto del previgente articolo 23 del medesimo decreto, si suggerisce di integrare tale disposizione del d.l. 175 come segue:

- Includere la seguente precisazione: “Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate”

### **4. RISPETTO ALL'ARTICOLO 11- QUATER “DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI SEMPLIFICATI PER IMPIANTI IN AREE IDONEE”**

- Si suggerisce di modificare l'ultimo capoverso del comma 1 che recita “*nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario*” come segue, inserendo la precisazione in neretto: “*nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario. La riduzione dei termini di un terzo si applica anche alla valutazione di impatto ambientale ove sia rilasciata al di fuori del procedimento unico.*”
- Si suggerisce di eliminare il comma 3, sostituendolo con il seguente testo: “*Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea, anche se le relative opere di connessione alla rete, interrata o fuori terra, sono collocate fuori di un'area idonea.*”
- In alternativa a quanto precede, si propone di sostituire il comma 3 con la seguente formulazione: “*La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui al medesimo comma 1.*”

## **NOTA INFORMATIVA SUL POTENZIALE DELL'EOLICO OFFSHORE IN ITALIA**

**OBIETTIVI AERO:** Per l'eolico offshore il raggiungimento degli obiettivi minimi, nonché 8,5 GW al 2035 e 18,5 GW al 2045, necessari ad allineare il nostro Paese con la strategia europea di sviluppo delle energie rinnovabili, garantirebbe:

- una produzione di energia di circa 25,5 TWh al 2035 e 55,5 TWh al 2045, pari rispettivamente al 7% e al 13% del fabbisogno elettrico nazionale;
- il risparmio di quasi 13 tonnellate di CO<sub>2</sub> al 2035 e di circa 28.000 tonnellate al 2045;
- investimenti pari a circa 25 miliardi di euro al 2035 e 55 miliardi al 2045.

### **• I NUMERI ESATTI DELL'EOLICO OFFSHORE IN ITALIA:**

In Italia ci sono 130 progetti, per un totale circa 80,5 GW, che hanno fatto richiesta di connessione alla rete di Terna;

- di questi 130, solo 75 progetti (~ 49 GW) hanno accettato i preventivi di connessione di Terna;
- di questi 75, 26 progetti, per circa 18 GW, hanno avviato l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso il MASE. Di questi, 4 progetti, per un totale di 2,3 GW, hanno già ottenuto un Decreto VIA positivo.
- Dunque, solo una minima percentuale dei progetti che hanno fatto richiesta di connessione, rappresenta l'obiettivo al 2035 e anche gli scenari più ambiziosi difficilmente prevedono una potenza installata superiore ai 20 GW al 2050.
- Geograficamente i progetti più ambiziosi si articolano in Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Lazio e nell'Alto Adriatico.

### **• SCHEDE PROGETTI A DICEMBRE 2025**

Elenco progetti che hanno ottenuto il decreto di V.I.A. con le relative potenze:

- 1) 7seas med (Sicilia): con Decreto VIA per una potenza di 250 MW (floating offshore);
- 2) Energia2020 (Emilia-Romagna): con Decreto VIA per una potenza di 330 MW (fixed bottom);
- 3) Agnes (Emilia-Romagna): con Decreto VIA per una potenza di 600 MW (fixed bottom);
- 4) Barium Bay (Puglia): con Decreto VIA per una potenza di 1.110 MW (floating offshore).

Elenco progetti che hanno ottenuto il parere positivo della Commissione VIA PNRR-PNIEC del MASE e negativo del MIC, trasmessi alla PdCM:

- 1) Lupiae Maris (Puglia): per una potenza di 525 MW;
- 2) Gargano Sud (Puglia): per una potenza di 1.020 MW.

Elenco progetti che hanno ottenuto il parere positivo della Commissione VIA PNRR-PNIEC del MASE e sono in attesa del parere del MIC:

- 1) Ichnusa Wind Power (Sardegna): per una potenza di 500 MW.

Elenco progetti prossimi di lavorazione da parte della Commissione VIA PNRR-PNIEC del MASE:

- 1) Nemetun Island (Puglia): per una potenza di 900 MW;
- 2) Kailia (Puglia): per una potenza di 900 MW;

- 3) Tyrrhenian (Lazio): per una potenza di 504 MW
- 4) Odra (Puglia): per una potenza di 1.095 MW

La capacità dei progetti attualmente in sviluppo da parte dei soli soci di Aero ammonta a oltre 40 GW!

I porti di Augusta (Sicilia) e Taranto (Puglia) sono stati individuati come poli strategici per lo sviluppo dell'eolico offshore, secondo una nuova bozza di Decreto interministeriale, attualmente in fase di valutazione presso la Ragioneria di Stato per la verifica delle coperture finanziarie: questi saranno i porti principali destinati a supportare le attività di costruzione, assemblaggio e varo delle piattaforme offshore; mentre altri scali come Brindisi e Civitavecchia avranno invece un ruolo secondario e di supporto.

È una sfida sul tempo anche perché altri Paesi europei stanno lavorando efficacemente sulla filiera, come ad esempio la Francia che ha già a disposizione a Marsiglia un hub specifico. E molti altri ne nasceranno lungo le coste di altre nazioni del Mediterraneo. Per l'Italia, quindi, l'avvio di questa filiera contribuirà in maniera sostanziale non solo ai target energetici di decarbonizzazione nazionali ed europei, ma anche al riscatto economico, sociale ed ambientale che le rinnovabili dal mare sono in grado di offrire al nostro territorio e, in particolare, nel Mezzogiorno d'Italia. Ricordiamo che serviranno centinaia di figure specializzate in ogni hub, per una catena di montaggio che potrà creare economia e sviluppo guardando al 2050. Un'occasione per offrire migliaia di posti di lavoro in tutti i settori specialistici marittimi e portuali.

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Il Presidente

Fulvio Mamone Capria

---